



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 01/12/2020

### FATTO

Estinto anticipatamente, in data 30.9.2019, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 12.10.2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro e, lamentando una scarsa trasparenza contrattuale, richiamando la giurisprudenza più recente (Corte di Giustizia causa C- 383/18 e sentenza del Tribunale di Napoli 1340/2020) – al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso “*di commissioni non maturate e oneri accessori non goduti*”, per la somma complessiva di euro 1.825,19 oltre interessi legali, spese di assistenza difensiva e di presentazione del ricorso.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiede di dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, eccependo quanto segue.

In via preliminare, la resistente deduce l'infondatezza del ricorso, poiché il ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, dichiarando in modo espresso e incondizionato di aver già ricevuto tutto quanto dovuto dall'intermediario con riferimento al contratto *de quo* e rinunciando, quindi, a qualsivoglia domanda e azione inerente a tale contratto. L'intermediario evidenzia, a tal proposito, come dalla quietanza si evinca con chiarezza l'oggetto della rinuncia nonché la esplicita volontà del cliente di “*abdicare con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme*” e richiama gli orientamenti dell'ABF in proposito. (ad es. decisione n. 8827/2017 del Collegio di Coordinamento; decisioni nn.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

15578/19 e 1180/19 del Collegio di Torino; decisioni del Collegio di Napoli n. 15715/19 e n. 110/2020; decisione n. 7304/20 del Collegio di Palermo).

Nel merito, la convenuta eccepisce la natura *up front* delle commissioni di distribuzione, in quanto volte a remunerare le attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento; chiarisce, al riguardo, che si tratta di somme mai entrate nella propria disponibilità e direttamente versate al terzo intermediario del credito e rappresenta che tale costo, nel momento in cui transita dalla sfera giuridica patrimoniale dell'intermediario a quella di un soggetto terzo, non può essere più recuperato dal finanziatore. Dunque, nei confronti dell'intermediario erogante possono essere reclamati sono i costi di sua pertinenza restando esclusi i costi connessi al contratto di finanziamento volti a remunerare prestazioni rese da terzi, tra cui rientrano le commissioni corrisposte all'intermediario del credito; per questa tipologia di costi difetterebbe in capo all'intermediario finanziario, perciò, la legittimazione passiva necessaria affinché quest'ultimo possa qualificarsi quale destinatario della domanda di restituzione, che non può che essere rivolta all'*accipiens*. Ferma la natura *up front* della clausola, la resistente richiama l'orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 13357 del 19.7.2004), per introdurre anche un profilo di carenza di legittimazione passiva ("*la ripetizione dei indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che rappresenta un azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo rappresentante*").

L'intermediario formula, infine, una serie di considerazioni a proposito dell'efficacia tra privati e della retroattività della sentenza interpretativa resa dalla Corte di Giustizia l'11.9.2019; in particolare, deduce che tale sentenza, avendo ad oggetto l'art. 16 della direttiva 2008/48 (peraltro non *self executing*), vincola soltanto gli Stati, non potendo trovare applicazione diretta nei rapporti tra privati. Ne consegue che la stessa direttiva non è invocabile per regolare il caso di specie, che resta disciplinato da quanto previsto dal contratto, in conformità con la normativa nazionale e regolamentare di riferimento.

Inoltre, esigenze connesse alla certezza del diritto e al principio di affidamento sollevano seri dubbi circa l'efficacia retroattiva della norma come da ultimo interpretata dalla Corte di Giustizia. La resistente richiama, a sostegno della sua ricostruzione, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2391/2020.

## DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto respingere l'eccezione inerente all'avvenuta sottoscrizione della quietanza liberatoria, sollevata dall'intermediario.

Giova infatti rammentare che il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (con decisione n. 8827/2017), pronunciandosi sulla questione concernente il valore liberatorio delle quietanze sottoscritte in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, ha statuito che: a) la valutazione deve essere compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso; b) è necessario che la dichiarazione contenga un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia (vale a dire la determinazione quantitativa dell'ammontare e causale, inerente ai titoli delle voci non rimborsate, di ciò cui il cliente rinunciava; c) è altresì imprescindibile che, in tale dichiarazione, sia espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.



Inoltre, più recentemente, l'orientamento pressoché unanime dei Collegi territoriali è nel senso che, in generale, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni soltanto se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, deve evidenziarsi che la sottoscrizione della quietanza da parte della ricorrente è avvenuta il 4.10.2019, dunque precedentemente all'estinzione del finanziamento, sicché non sussistono, nella specie, le condizioni sopra richiamate per sostenere il valore liberatorio della quietanza sottoscritta dal ricorrente.

Venendo all'esame del merito della domanda del ricorrente relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b., il Collegio deve rilevare che, dall'esame della documentazione contrattuale, emerge che tutte le voci di costo del contratto di finanziamento in esame hanno natura *recurring*, secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi di questo Arbitro. Ed invero, le "commissioni in favore dell'intermediario finanziario", sebbene contrattualmente ripartite in una quota "non ripetibile" e una quota "ripetibile" (con indicazione del relativo criterio di rimborso), devono considerarsi interamente *recurring*, in quanto tra le attività della componente *up front* figurano "gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista", che costituiscono attività *recurring* secondo quanto previsto dal Collegio di coordinamento n. 5031/2017; di conseguenza, per il rimborso, va applicato il criterio proporzionale *pro rata temporis*, e non può applicarsi il criterio contrattuale.

Quanto alle "commissioni di distribuzione", la loro natura *recurring* dipende dalla circostanza che esse remunerano anche attività continuative, quali la «pubblicità» e «presidio del territorio»; anch'esse devono essere quindi rimborsate secondo il criterio *pro rata temporis*.

Discende da quanto precede che, in considerazione dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata di finanziamento (su centoventi complessive), spetta al ricorrente l'importo di euro 1.240,00, a titolo di quota parte della commissione intermediario non ripetibile, di euro 190,64, a titolo di quota parte della commissione intermediario ripetibile, di euro 394,56 (al netto di euro 340,79, già decurtati in conteggio estintivo), a titolo di quota parte della commissione di distribuzione.

La domanda di ristoro delle spese per l'assistenza difensiva è respinta in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord., n. 4618/2016).

Onde, in accoglimento parziale del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a rimborsare al ricorrente l'importo complessivo di euro 1.825,19, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.825,19, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 23497 del 22 dicembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO**